Comune di Cariati

Provincia di Cosenza

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 722 del 16/04/2021

OGGETTO: **REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N° 122 del 03/03/2021 AD OGGETTO: "*SOSPENSIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA DAL 04/03//2021* DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO, SECONDARIA DI 2° GRADO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARIATI".**

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente **Ordinanza n. 122 del 03.03.2021** ad oggetto**:** ***"****ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE SOSPENSIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA DAL 04/03//2021 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO, SECONDARIA DI 2° GRADO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARIATI".*

VISTI:

- i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19, SARS-CoV-2 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto;
- **il D.L. 1° aprile 2021, n. 44** ad oggetto: "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*".
- **l'Ordinanza del Ministero della Salute del 09 aprile 2021** ad oggetto: "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana*", con la quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle medesime Regioni, cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e **si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione»,** nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;
- **l'Ordinanza del Presidente Regione Calabria n. 22 del 10.04.2021** ad oggetto: "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.* ***Disposizioni conseguenti all'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Salute 9 aprile 2021 nel territorio regionale e revoca delle disposizioni previste nell'Ordinanza regionale n. 21/2021****",* con la quale, tra l'altro, si dispone che dal 12.04.2021 cessano di produrre efficacia le misure adottate con l'Ordinanza n. 21 del 4 aprile 2021 e si applicano le misure della c.d. «zona arancione», secondo quanto previsto al Capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

RICORDATO che:

- con Ordinanza del Presidente Regione Calabria n. 14 del 17.03.2021, è stato disposto che a questo Comune, dal 18.03.2021 a tutto il 31.03.2021, si applicassero le misure *di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa* di cui al Capo V del DPCM 02/marzo/2021;
- con ulteriore Ordinanza del Presidente Regione Calabria n. 19 del 27.03.2021, è stato disposto che le misure applicate con la sopra indicata Ordinanza n. 14 del 17.03.2021 venissero assorbite, senza soluzione di continuità, fino a tutto il 06/04/2021;
- con Ordinanza del Presidente Regione Calabria n. 21 del 04.04.2021, poi revocata con Ordinanza n. 22 del 10.04.2021, dal 7 al 21 aprile 2021 in tutto il territorio regionale, si applicano le misure della c.d. «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. 1/aprile/ 2021, n. 44.

RILEVATO che il sopracitato D.L. 1° aprile 2021, n. 44:

- al comma 1 dell'art. 1 rubricato "*Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 "* dispone che "*dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto".*
- al comma 1 dell'art. 2 rubricato "*Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado"* dispone che "*dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci*".

PRESO ATTO che la sopra citata Ordinanza del Presidente Regione Calabria n. 22 del 10.04.2021, tra l'altro, dispone che:

- *"sia consentito, in presenza, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;*
- *le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché' sia garantita l'attività didattica in presenza di non più del 50% della popolazione studentesca, mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvalga della didattica a distanza;*
- *sia raccomandato alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, un'organizzazione che preveda:*

  ***a)** la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista;*

  ***b)** di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula;*

  ***c)** di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta con modalità specificamente definite, nell'ottica di una migliore gestione della ripresa della didattica in presenza;*
- *resti sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata";*

RICHIAMATE le Circolari Prefettizie n. 36955 del 02.04.2021 e n. 40920 del 13.04.2021, con le quali si rammenta ai Sindaci che **"***il potere sindacale di ordinanza in materia, in relazione al fenomeno pandemico in atto, trova dettagliata disciplina nell'art. 02 del recente D.L. n. 44 del 01.04.2021, contenente disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado***"**, invitando, pertanto, gli stessi al rispetto delle disposizioni normative di cui al medesimo D.L. n. 44 del 01.04.2021;

RITENUTO doversi uniformare alle sopra indicate disposizioni governative, regionali e prefettizie poiché allo stato, tenuto conto del costante decrescere del numero di soggetti a tutt'oggi risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19, ovvero in quarantena per contatto stretto con soggetti positivi;

SENTITI per le vie brevi il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore - LS-IPSCT di Cariati, dell'Istituto Comprensivo di Cariati, nonché il Responsabile dell'A.S.P. di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – Distretto Sanitario di Cariati;

DATO ATTO che, in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della

diffusione del virus Covid-19, SARS-CoV-2 e ferme restanti le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, si rende necessario disporre la revoca della propria precedente Ordinanza n. 122 del 03/03/2021, stabilendo che **con decorrenza da lunedì 19/aprile/2021, nel territorio del Comune di Cariati**:

1. È consentito, in presenza, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
2. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza di non più del 50% della popolazione studentesca, mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
3. E' raccomandato alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, un'organizzazione che preveda:
   a. la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista;
   b. di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula;
   c. di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta con modalità specificamente definite, nell'ottica di una migliore gestione della ripresa della didattica in presenza.
4. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, che abrogando l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;
VISTO il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;
VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI lo Statuto ed i Regolamenti comunali;
RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. n° 267/2000, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante;

ORDINA

la revoca della propria precedente Ordinanza n. 122 del 03/03/2021, stabilendo che **con decorrenza da lunedì 19/aprile/2021, nel territorio del Comune di Cariati**:

1. È consentito, in presenza, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
2. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza di non più del 50% della popolazione studentesca, mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
3. E' raccomandato alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, un'organizzazione che preveda:
   a. la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista;

b. di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula;

c. di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta con modalità specificamente definite, nell'ottica di una migliore gestione della ripresa della didattica in presenza.

4. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

DISPONE

- Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo on-line del Comune di Cariati e ne sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa, social e locandine;
- Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per i successivi adempimenti di competenza a:
  1) Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Cariati;
  2) Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore - LS-IPSCT di Cariati;
  3) Al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza;
  4) A S.E. il Prefetto di Cosenza;
  5) Al Comandante Stazione Carabinieri di Cariati;
  6) Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
  7) Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
  8) Al Presidente della Regione Calabria;
  9) Al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 16/04/2021.

COMUNE DI CARIATI

IL SINDACO
Avv. Filomena GRECO